



Consiglio

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **19** del **16/04/2020**

Oggetto: **Pista ciclopedonale da Prato a Vaiano - Accordi transattivi per acquisizione aree.**

Adunanza ordinaria del 16/04/2020 ore 14:30 seduta pubblica.

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti dichiara aperta la seduta alle ore 14,50.

Risultano presenti al momento della votazione Biffoni Matteo i seguenti 31 consiglieri:

Consigliere	Presente	Assente	Consigliere	Presente	Assente
Alberti Gabriele	X	-	Bartolozzi Elena	X	-
Belgiorno Claudio	X	-	Betti Eva	X	-
Biagioni Marco	X	-	Calussi Maurizio	X	-
Cocci Tommaso	X	-	Curcio Marco	-	X
Facchi Antonio Nelson	X	-	Faltoni Monia	X	-
Fanelli Giannetto	X	-	Garnier Marilena	X	-
Guerrini Martina	X	-	La Vita Silvia	X	-
Lafranceschina Mirko	X	-	Lin Teresa	X	-
Longobardi Claudia	X	-	Maioriello Carmine	X	-
Mugnaioni Sandra	X	-	Norcia Silvia	X	-
Ovattoni Patrizia	X	-	Romei Enrico	X	-
Rosati Matilde Maria	X	-	Sapia Marco	X	-
Sbolgi Giacomo	X	-	Sciumbata Rosanna	X	-
Soldi Leonardo	X	-	Spada Daniele	X	-
Stanasel George Claudiu	X	-	Tassi Paola	X	-
Tinagli Lorenzo	X	-	Wong Marco	X	-

Presiede il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti , con l'assistenza del Segretario Generale Simonetta Fedeli.

Assistono alla seduta i seguenti assessori :

Biancalani Luigi, Barberis Valerio, Leoni Flora, Marchi Lorenzo, Squittieri Benedetta, Santi Ilaria, Mangani Simone

(omissis il verbale)

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



Oggetto: Pista ciclopedonale da Prato a Vaiano - Accordi transattivi per acquisizione aree.

Il Consiglio

Visto l'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2020;

Richiamate la D.C.C. n. 45 del 04/04/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 137 del 24/04/2019 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione unificato al Piano della Performance 2019-2021;

Relazione:

- in data 01/10/1998 l'Amministrazione Provinciale di Prato, le Amministrazioni Comunali di Prato e Vaiano ed il Consiag S.p.A. stipularono un Accordo di programma per realizzare, in forma associata e con intervento unitario, una pista ciclopedonale e sottostante acquedotto che partendo da Prato correndo lungo l'asse del fiume Bisenzio raggiungesse Vaiano sino all'area industriale di Gabolana;

- In data 01/07/2002, per effetto del subentro di Publiacqua S.p.A. a Consiag S.p.A. nella gestione del Sistema Idrico Integrato, veniva stipulato un secondo Accordo di programma, "Allegato 6" al presente atto, sottoscritto anche dalla società Publiacqua S.p.A. la quale si faceva carico della realizzazione dei lavori di acquedottistica e della pista ciclopedonale, della gestione tecnica dell'intera opera, della direzione lavori e del collaudo, mentre i Comuni di Prato e di Vaiano si impegnavano ad adeguare i propri strumenti urbanistici ed approvare i progetti con relativa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere;

- Con D.G.C. n. 46 del 29/01/2003 il Comune di Prato approvava il progetto dei lavori, il piano particellare di esproprio e dichiarava la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di che trattasi;

- Il decreto di occupazione d'urgenza emanato dal Comune di Prato con atto P.G. n. 19033 del 25/03/2003, per gli immobili ricadenti nel proprio territorio, fissava i termini entro cui effettuare tale occupazione entro tre mesi dalla data del medesimo decreto e cinque anni il termine dell'occupazione dalla data di immissione in possesso.

- L'immissione in possesso delle aree veniva effettuata in data 15/05/2003.

- Con delibera G.C. n. 411 del 24/07/2007 veniva dato atto che i lavori ricadenti nel territorio del Comune di Prato erano terminati;

- Per difficoltà intervenute durante l'effettuazione dei lavori il tracciato della Pista ciclopedonale era stato realizzato in maniera difforme dal progetto, tali variazioni

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



comportavano la necessità della redazione dei nuovi elaborati planimetrici e della conseguente variazione di progetto da parte di Publiacqua S.p.A., elaborati necessari, insieme alle risorse economiche, per l'emanazione del Decreto di esproprio per l'acquisizione delle aree occorse alla realizzazione delle opere;

- In carenza dell'adeguamento progettuale e della messa a disposizione delle risorse occorrenti in data 29/01/2008 veniva a scadere la pubblica utilità senza che venisse emesso il Decreto di esproprio dando luogo all'occupazione senza titolo dei beni occorsi alla realizzazione delle opere;

- Successivamente, sono stati raggiunti accordi con Publiacqua, per addivenire a proposte transattive nei confronti dei proprietari di alcune aree occupate dall'opera pubblica e con contratti Rep. n. 52950 del 25/01/2017 e Rep. n. 53037 del 28/02/2017, ai rogiti del Dott. Renato D'Ambra notaio in Prato, sono state acquisite al patrimonio comunale le aree rispettivamente di proprietà del sig. Gherardi Piccolomi D'Aragona Dazzi del Turco Francesco Gherardo, e della la sig.ra Laschi Silvia;

- Con i signori Sabbi Rossano e Sabbi Cristina proprietari della aree individuate al catasto terreni di Prato al foglio 25 con il mappale 50 per porzione di mq. 1.286 ca e con i signori Bartoletti Franco, Lenzi Franco Eugenio, Santi Rodolfo, Cioni Franco, Cioni Enrico, proprietari delle aree individuate al catasto terreni di Prato al foglio 26 con i mappali 1 e 2 porzione di complessivi mq. 1.412 ca, le trattative che erano state avviate sono risultate infruttuose ed i medesimi, patrocinati dall'Avv. Franco Bruno Campagni, hanno avanzato ricorsi rispettivamente n. 674/2014 e n. 606/2014 avanti al T.A.R. Toscana per chiedere in via principale la restituzione dei beni, previa riduzione in pristino a spese e cura del Comune di Prato, ed in subordine il risarcimento del danno subito per la trasformazione dei beni intervenuta in seguito alla realizzazione delle opere;

- Il T.A.R. Toscana ha affidato l'esecuzione della verifica del valore dei beni sopra indicati al Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Toscana attraverso la designazione di un funzionario munito di adeguata professionalità, e con sentenze n. 1070/2017 e n. 1076/2017 ha condannato il Comune di Prato, quale autorità espropriante, a rifondere il danno subito dai ricorrenti per la perdita della materiale disponibilità del fondo, oltre alla refusione delle spese di legali e delle competenze per le prestazioni professionali spettanti all'Agenzia delle Entrate;

- Con le sentenze citate il T.A.R. Toscana ha condannato inoltre l'Autorità espropriante ad adottare, entro il termine di 90 giorni dal deposito delle sentenze, le determinazioni in ordine al trasferimento della proprietà dei beni, anche mediante procedura di acquisizione sanante prevista dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001, ovvero alla restituzione delle aree, previa remissione in pristino a propria cura e spese;

- Per l'esecuzione delle sentenze erano stati presi contatti con l'avvocato di controparte Franco Bruno Campagni il quale inviava le note P.G. n. 214345 del 11/12/2017 e P.G. n. 215035 del 12/12/2017 con cui i suoi clienti chiedevano che venissero acquisiti dal Comune anche i relitti di area limitrofi al sedime occupato dall'opera pubblica in quanto privi di sfruttamento e di utilizzo; richieste parzialmente accolte con note di risposta P.G. n. 1275 e P.G. n. 1283 del 04/01/2018;

- Nonostante i contatti intercorsi per il componimento bonario delle controversie sia i sigg.ri Sabbi Rossano e Sabbi Cristina, sia i sigg.ri Bartoletti Franco, Lenzi Franco Eugenio, Santi Rodolfo, Cioni Franco, Cioni Enrico, con atti notificati al Comune di Prato in data 22/02/2018, proponevano ricorso al T.A.R. Toscana per l'ottemperanza al giudicato formatosi con le sentenze n. 1070 del 12/09/2017 e n. 1076 di pari data, lamentando in entrambi i casi la mancata esecuzione del giudicato e per veder condannato il Comune di Prato ad adottare le determinazioni opportune in ordine al trasferimento della proprietà dei beni;

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- Inoltre in data 16/02/2018 erano stati notificati al Comune di Prato nuovi ricorsi avanti la Corte di Appello di Firenze con cui i medesimi attori chiedevano di veder rideterminati i valori attribuiti ai beni dall'Agenzia delle Entrate quale ente verificatore incaricato dal T.A.R. Toscana, nonché il risarcimento del valore dei soprassuoli arborei;

- Non essendo stato possibile pervenire ad accordi transattivi con i ricorrenti l'Amministrazione comunale in presenza di un prevalente interesse pubblico ed in assenza di valide alternative ha ritenuto applicabile e legittimo il ricorso all'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, laddove in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio il bene può essere acquisito al patrimonio indisponibile dell'Ente a fronte del pagamento di un indennizzo ai proprietari;

- L'A.C. ha determinato gli indennizzi spettanti ai sensi del citato art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 sulla base del valore determinato dall'Agenzia del Territorio ed ha acquisito al patrimonio indisponibile i terreni occupati dal sedime della Pista ciclopedonale con gli atti seguenti:

1. Rep. n. 32113 del 01/06/2018 per i terreni distinti al Catasto Terreni di Prato nel foglio di mappa 25 dalle particelle 351 di mq. 1.259 e 353 di mq. 11 di proprietà di Sabbi Cristina e Sabbi Roberto;
2. Rep. n. 32114 del 01/06/2018 per i terreni distinti al Catasto Terreni di Prato nel foglio di mappa 26 dalle particelle 259 di mq. 259, 260 di mq. 848, 262 di mq. 150, 264 di mq. 20, 265 di mq. 101 e 266 di mq. 10 di proprietà di Bartoletti Franco, Lenzi Franco Eugenio, Santi Rodolfo, Cioni Franco e Cioni Enrico;

- L'A.C. ha anticipato integralmente le somme occorse per gli indennizzi, per la verifica dell'Agenzia delle Entrate, per le spese di giudizio e per la registrazione degli atti presso i competenti uffici;

- Con nota P.G. n. 131279 del 12/07/2018 è stato chiesto a Publiacqua il versamento dell'importo di € 58.887,53 a titolo di rimborso della quota parte del 53%;

- I citati provvedimenti sono stati impugnati avanti la Corte di Appello di Firenze, ricorso Rg 3047/2017 poi riunito al ricorso Rg. 1597/2018 relativo alla proprietà Sabbi, ricorso Rg 3048/2017 poi riunito al ricorso Rg. 1599/2018 per la proprietà Bartoletti Franco ed altri;

Dato atto che:

- Con i ricorrenti avverso il Decreto Rep. n. 32113/2018, signori Sabbi Rossano e Sabbi Cristina, nonché con i signori Bartoletti Franco ed altri relativamente al Decreto Rep. n. 32114/2018, su suggerimento del CTU sono stati avviati contatti per la definizione extragiudiziale delle cause pendenti avanti la Corte di Appello di Firenze;

- Le trattative hanno avuto infine esito positivo e conseguentemente sono stati sottoscritti tra le parti gli atti transattivi, allegati al presente provvedimento facente parte integrante, in particolare:

1. "Allegato 1", Atto di transazione P.G. n. 170521 del 05/09/2019 sottoscritto con i signori Sabbi Cristina e Sabbi Rossano con cui vengono determinati definitivamente gli indennizzi in €/mq. 14,20 e viene convenuto di acquisire al patrimonio comunale con successivo atto di cessione il terreno relitto di mq. 1.100 che si trova tra la pista ciclopedonale e l'alveo del fiume Bisenzio al medesimo valore di €/mq 14,20=, per un importo presuntivamente quantificato di € 23.000,00= comprese le spese accessorie e di registrazione del contratto di cessione;
2. "Allegato 2", Atto di transazione P.G. n. 223431 del 21/11/2019 sottoscritto con i signori Bartoletti Franco ed altri con cui vengono determinati definitivamente gli



indennizzi in €/mq. 17,50 e viene convenuto di acquisire al patrimonio comunale con successivo atto di cessione il terreno relitto di mq. 170, nonché ulteriori aree per complessivi mq. 1.582 al medesimo valore di €/mq. 17,50=, per un importo presuntivamente quantificato di € 35.660,00= comprese le spese accessorie e di registrazione del contratto di cessione;

- Si specifica che con entrambi gli accordi sono stati confermati i valori €/mq. determinati dalla verifica dell'Agenzia delle Entrate;
- Si evidenzia inoltre che le frazioni residue del bene divenute relitti di disagiata utilizzazione possono essere ricomprese nell'espropriazione ai sensi dell'art. 16, comma 11, del D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazioni), inoltre per la posizione dei signori Bartoletti la CTU, in corso di causa, aveva rilevato che la proprietà residua dei medesimi aveva subito un forte deprezzamento che dava diritto agli attori al relativo indennizzo;
- E' stata effettuata una preventiva verifica con il Servizio Governo del Territorio che si è espresso favorevolmente all'acquisizione dell'area oggetto di deprezzamento di residua proprietà dei signori Bartoletti in quanto la medesima, essendo limitrofa al tracciato, potrà essere utilizzata per valorizzare il percorso ciclopedonale ed il parco fluviale, ciò comportando un modesto esborso ulteriore rispetto all'indennizzo che sarebbe dovuto a titolo di deprezzamento del bene;

Dato atto inoltre che:

- La pista ciclopedonale da Prato a Vaiano ha interessato anche aree di proprietà dei signori Biagioli Silvia, Biagioli Mario, Biagioli Aldo e Biagioli Stefano, che sono state occupate ed irreversibilmente trasformate, l'occupazione è divenuta illegittima dopo la scadenza della pubblica utilità intervenuta il 29/01/2008 in assenza dell'emissione del decreto di esproprio;
- Anche con i predetti signori Biagioli sono stati avviati contatti per addivenire ad un accordo per la cessione bonaria degli immobili di loro proprietà occorsi per la realizzazione delle opere;
- Le trattative sono state positivamente definite ed è stata sottoscritta tra le parti la scrittura privata, allegata facente parte integrante al presente provvedimento, di seguito descritta:

3. "Allegato 3" Atto di transazione Rep. n. 32184 del 11/02/2020 con cui i sigg.ri Biagioli si impegnano a cedere al Comune di Prato le aree occorse alla realizzazione dell'opera pubblica, nonché ulteriori porzioni limitrofe per un totale di mq. 17.740 ca, per un valore a corpo onnicomprensivo di € 200.000,00= (duecentomila/00) e quindi per valore di €/mq. 11,27 ca, quindi inferiore ai valori determinati dall'Agenzia delle Entrate per i terreni di proprietà Sabbi e Bartoletti interessati dalla stessa opera; oltre le spese accessorie e per registrazione del contratto presuntivamente quantificate in € 40.000,00;

- Per la posizione dei signori Biagioli le stime effettuate dall'ufficio espropri e dai tecnici incaricati da Publiacqua S.p.A. hanno evidenziato che, in caso di contenzioso, si sarebbe prospettato il rischio di un indennizzo ipotizzabile in ca € 280.000,00=. L'accordo intervenuto ha fissato il corrispettivo in € 200.000,00= onnicomprensivo anche dell'occupazione, del deprezzamento della residua proprietà, con il vantaggio dell'acquisizione di ulteriori terreni rispetto a quelli occupati dal sedime dell'opera, in particolare oltre un ettaro di superficie destinata a bosco;

- Anche in questo caso è stata effettuata la preventiva verifica presso il Servizio Governo del Territorio che si è espresso favorevolmente all'acquisizione, in pratica a costo zero, anche di dette ulteriori aree limitrofe al percorso occupato dalla percorso ciclopedonale;

- Dato atto che:

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



- Gli atti di transazione sopra indicati, allegati: "Allegato 1", "Allegato 2" ed "Allegato 3" facenti parte integrante del presente atto, sono sottoposti alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte del Consiglio comunale, organo competente in materia di acquisizioni ed alienazioni immobiliari;
- Le vicende che hanno originato le citate sentenze del T.A.R. Toscana prescindono dal contenuto pattizio dell'Accordo di Programma del 01/07/2002, nel quale non venivano disciplinate le eventuali maggiori somme occorrenti, sia per la realizzazione dei lavori, sia per le procedure espropriative che non si sono concluse nei termini di vigenza della pubblica utilità per i motivi prima esposti;
- Per tale motivazione il Comune di Vaiano si è accollato interamente i costi di acquisizione degli immobili ricadenti nel proprio territorio ripartendoli con la società Publiacqua, obbligata nella originaria percentuale del 53% rispetto al totale del progetto ricavata in base all'Accordo di Programma del 2002.
- Analogamente il Comune di Prato ha stipulato i contratti di acquisizione immobiliare prima citati Rep. n. 52950 del 25/01/2017 e Rep. n. 53037 del 28/02/2017, per beni ricadenti nel proprio territorio, per i quali i costi sono stati ripartiti nella medesima misura e cioè per il 53% a carico di Publiacqua e per la rimanente quota del 47% a carico del Comune di Prato;
- Gli atti transattivi sopra descritti sono stati preventivamente approvati da Publiacqua S.p.A. obbligata alla compartecipazione delle spese nella misura sopra indicata;
- La complessiva somma presuntivamente quantificata in € 58.660,00 (€ 23.000,00 + € 35.660,00) occorrente per le transazioni extragiudiziali delle cause pendenti avanti la Corte di Appello di Firenze saranno anticipate dal Comune di Prato quale Autorità espropriante;
- La complessiva somma presuntivamente quantificata in € 240.000,00=, comprensiva delle spese tecniche, per onorario notarile e per la registrazione del contratto, occorrenti per il perfezionamento della transazione di lite potenziale con i signori Biagioli, sarà anticipata integralmente da Publiacqua S.p.A.;
- L'erogazione delle somme agli aventi diritto avverrà nel momento della sottoscrizione dei contratti di cessione, successivamente l'A.C. provvederà ad effettuare nei confronti di Publiacqua S.p.A. la compensazione parziale tra le somme a credito ed a debito ripartite nelle percentuali del 47% a carico dell'A.C. e nella misura del rimanente 53% a carico di Publiacqua;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione dei patti e delle condizioni contenute negli atti transattivi "Allegato 1" ed "Allegato 2" ed "Allegato 3";

Dato atto infine che:

- l'importo complessivo che l'A.C. dovrà liquidare al momento della stipula dei contratti di cessione delle aree di proprietà dei Sigg.ri Sabbi e dei Sigg.ri Bartoletti, sono quantificati in via presuntiva in complessivi € 58.660,00= (cinquantottomilaseicentosessanta/00) comprensivi delle spese accessorie per onorario notarile e per registrazione atti;
- la somma da versare alla società Publiacqua S.p.A. a titolo di rimborso delle somme che la medesima società avrà anticipato integralmente al momento della sottoscrizione del contratto di acquisizione al patrimonio comunale dei terreni di proprietà dei Sigg.ri Biagioli è presuntivamente quantificata in complessivi € 120.000,00 (centoventimila/00) in c.t., comprensivi delle spese accessorie per onorario notarile e per registrazione atto;
- la spesa sopra descritta di complessivi 178.660,00=

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



(centosettantottomilaseicentosessanta) trova copertura finanziaria sul Bilancio al Cap. U. 6955/3 ad oggetto: "Spese per espropri relativi a vari interventi e transazioni (fin.to entrate varie)" impegni nn. 2019/7818, 2019/7819, 2019/7820, 2019/7821, 2019/8722, 2019/8723, 2019/8724, 2019/8725, 2019/8726, 2019/8727, 2019/8728, 2019/8996, 2019/8997 in corso di reimputazione nel FPV 2020.

Il Consiglio

Vista la relazione che precede;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti, in data 03.04.2020, in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del Servizio Finanze e tributi in data 03.04.2020, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Sindaci revisori in data 09.04.2020, allegato parte integrante al presente atto;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n. 2 "Sviluppo economico, finanze, patrimonio, politiche comunitarie" in data 14.04.2020;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

Vista la votazione, eseguita in modo palese, sulla proposta di delibera presentata, che ottiene il seguente esito:

Presenti **32**

Favorevoli **23** Alberti, Bartolozzi, Biagioni, Biffoni, Calussi, Facchi, Faltoni, Fanelli, Guerrini, Longobardi, Mugnaioni, Norcia, Rosati, Sapia, Tassi, Tinagli, Lin, Sbolgi, Sciumbata, Wong, Romei, La Vita, Maioriello

Astenuti **9** Belgiorno, Betti, Lafranceschina, Ovattoni, Soldi, Stanasel, Garnier, Cocci, Spada

Delibera

- 1) Di approvare le acquisizioni immobiliari delle aree ricadenti nel territorio comunale, occorse alla realizzazione della Pista ciclopedonale da Prato a Vaiano e le aree relitte e limitrofe, descritte negli Accordi transattivi: "Allegato 1", ed "Allegato 2" ed "Allegato 3", allegati facenti parte integrante del presente provvedimento.
- 2) Di dare atto che la somma complessiva di € 178.660,00= (centosettantottomilaseicentosessanta) occorrente al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione sulla parte investimenti al Cap. U. 6955/3 ad oggetto: "Spese per espropri relativi a vari interventi e transazioni (fin.to entrate varie)" impegni nn. 2019/7818, 2019/7819, 2019/7820, 2019/7821, 2019/8722, 2019/8723, 2019/8724, 2019/8725, 2019/8726, 2019/8727, 2019/8728, 2019/8996, 2019/8997 in corso di reimputazione nel FPV 2020.
- 3) Di dare atto che con la sottoscrizione degli atti di transazione le parti hanno dichiarato di non avere null'altro da pretendere reciprocamente in relazione alle aree di che trattasi,

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.



salvo la stipula degli atti di cessione immobiliare con l'effettuazione dei pagamenti dei corrispettivi pattuiti.

- 4) Di dare atto che sulla base delle giustificativi di spesa verrà effettuata con Publiacqua S.p.A. la compensazione parziale tra le somme a debito ed a credito occorse ed occorrenti alle acquisizioni immobiliari, ripartite nella misura del 47% a carico dell'A.C. e per il rimanente 53% a carico della predetta società.

(Omissis gli interventi di cui al verbale)

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli

Il Presidente del Consiglio Gabriele Alberti



Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 1FB3C9068A91974D022351C27E20F5151B806B69DD49CA8D3F39EF614DF3B7B2	PARERE_SE_2020_59.odt.pdf.p7m	03/04/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 374299D39E7C44851E596527E310F7F1E4501B60586CF0AC30B49894D6CA92A7	PARERE_SE_2020_59.odt.pdf.p7m	03/04/2020
Parere Collegio revisori 8E969E33133C9FBBB29060E855E1E985CEA007709F754B1A40816BA286D988E8	Parere transazione.odt.pdf.p7m	09/04/2020

Documenti Allegati Parte integrante

Titolo	Nome File	Data
Impronta		
Parere Collegio revisori 8E969E33133C9FBBB29060E855E1E985CEA007709F754B1A40816BA286D988E8	Parere transazione.odt.pdf.p7m	09/04/2020

Documento sottoscritto con firma digitale. L'originale informatico è stato predisposto presso il Comune di Prato ai sensi del al D.Lgs 82/2005 e conservato in conformità alle regole tecniche. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

Firmato da:

ALBERTI GABRIELE

codice fiscale LBRGRL78T02G999J

num.serie: 61623502452740032646111517321467688161

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 30/07/2019 al 30/07/2022

FEDELI SIMONETTA

codice fiscale FDLSNT63S65F205T

num.serie: 84417472972433758356609304697766650961

emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

valido dal 06/03/2018 al 06/03/2021